

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, IL COMUNE DI MONTESE E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE, PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA VIGILANZA IN MATERIA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI AI SENSI DELLA L.R. 02/04/96, N. 6.

Presso la sede dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in Viale Martiri della Libertà 34 a Modena (MO)

TRA

l'Unione Terre di Castelli, con sede in Vignola (MO), Via G.B. Bellucci 1, P.IVA n. 02754930366, rappresentata nel presente atto dall'Arch. Umberto Visone, nato a Ottaviano (NA) il 24/03/1968, C.F. VSNMRT68C24G190M, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione di Comuni medesima nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta n. 70 del 13/07/2016, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di Montese, con sede in Montese (MO), Via Pilone 178, P.IVA n. 00273460360 rappresentato nel presente atto dal Sig. Romolo Michelini, nato a Montese (MO) il 13/02/1957, C.F. MCHRML57B13F642K, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta n. 75 del 08/07/2016, esecutiva ai sensi di legge;

l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con sede in Modena (MO), in Viale Martiri della Libertà 34, C.F. 94164020367, P.IVA 03435780360, rappresentato nel presente atto dal Sig. Giovanni Battista Pasini, nato a Lama Mocogno il 13/01/1953, C.F. PSNGNN53A13E426F, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo nella sua qualità di Presidente pro-tempore, a ciò autorizzato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 24 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

CHE la Regione Emilia Romagna, con la L.R. 02/04/1996 n. 6, ha disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in applicazione della legge n. 352 del 23/08/1993;

CHE l'art. 3 della citata legge regionale delega le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei agli Enti di gestione per i territori gestiti a parco;

CHE l'art. 18 della Legge Regionale n. 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale ha confermato in capo agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni amministrative nei territori delle aree protette, mentre per il restante territorio le medesime funzioni sono delegate ai Comuni ed alle loro Unioni.

CHE ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L.R. 02/04/1996 n. 6 la vigilanza, la prevenzione ed il controllo in materia di funghi epigei spontanei sono organizzati e coordinati dagli Enti competenti;

CHE ai sensi dell'art. 4 - 3° comma della L.R. 02/04/1996 n. 6 gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza;

CHE l'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la possibilità di stipulare apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE in relazione alle norme citate ed avvalendosi della facoltà prevista dal predetto art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, si ritiene opportuno procedere alla stipula di apposita convenzione per il perseguimento delle seguenti finalità:

- semplificare a favore dell'utenza le procedure di rilascio delle autorizzazioni;
- promuovere e favorire l'applicazione corretta della normativa;
- uniformare la gestione amministrativa sul territorio degli Enti convenzionati;
- programmare ed attuare interventi di valorizzazione del territorio, del patrimonio boschivo e della sentieristica finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ambientale;
- programmare ed attuare iniziative di educazione ambientale micologica rivolta ai raccoglitori;
- conseguire economie gestionali tramite una gestione associata delle funzioni e contemporaneamente assicurare un miglioramento della qualità del servizio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra l'Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese e l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, per la gestione delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di raccolta di funghi epigei spontanei nel territorio dei Comuni di Guiglia, Marano e Zocca non compreso nel Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina, e nel territorio del Comune di Montese, ed in particolare:

- a) predisposizione ed adozione di una regolamentazione uniforme in materia di esercizio della raccolta di funghi epigei nelle aree di rispettiva competenza;
- b) rilascio delle autorizzazioni alla raccolta tramite apposito tesserino con validità sul territorio degli Enti convenzionati;
- c) gestione operativa e finanziaria dei tesserini/autorizzazione e regolamentazione dei rapporti fra gli Enti;
- d) delimitazione delle aree e gestione procedure ed adempimenti relativi alla raccolta ai fini economici (Art. 9 e 11 L.R. n. 6/1996) e delle agevolazioni (Art. 10 L.R. n. 6/1996);
- e) organizzazione e coordinamento attività di vigilanza, prevenzione e controllo.

Art. 2 – Disposizioni regolamentari

Gli Enti convenzionati disciplinano la materia ciascuno per la propria competenza uniformandone il più possibile i contenuti, allo scopo di agevolare nella massima misura possibile l'utenza. A tale scopo l'Unione Terre di Castelli si impegnano ad adottare disposizioni regolamentari analoghe a quelle vigenti nel Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina anche nel restante territorio facente capo ai comuni di Guiglia, Marano e Zocca, lo stesso dicasi per il Comune di Montese rispetto al proprio territorio di competenza. Allo scopo gli Enti convenzionati approveranno ed adotteranno un unico Regolamento in materia, che disciplinerà l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio facente capo ai medesimi.

L'Ente parchi Emilia Centrale, individuato quale soggetto convenzionato cui farà capo la gestione amministrativa delle autorizzazioni alla raccolta, nell'esercizio delle proprie funzioni si impegna ad osservare e far osservare, dandone massima pubblicità ed informazione all'utenza, quanto stabilito in materia dalle regolamentazioni approvate.

Art. 3 - Rilascio autorizzazioni alla raccolta e gestione del servizio

Gli enti convenzionati convengono sull'adozione di un unico tesserino/autorizzazione valido nei territori dell'Ente Parchi Emilia Centrale, dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia e nell'intero territorio dei comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese; la predisposizione e la stampa dei tesserini/autorizzazioni conformi al modello assunto dalla Regione, suddivisi per tipologia di utenza e di durata, saranno curate dall'Ente Parchi Emilia Centrale, che gestirà altresì la distribuzione dei medesimi presso i pubblici esercizi individuati per la rivendita, formalizzandone l'accordo mediante la stipula di apposita convenzione. A tal fine tale Ente individuerà apposito referente responsabile della distribuzione.

Conformemente a quanto previsto dall'art.4 della L.R. n.6/96 e s.m.i., gli Enti convenzionati stabiliscono che i cittadini anagraficamente residenti nei comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese possono usufruire di un tesserino con validità annuale sull'intero territorio delle Unioni Terre di Castelli, Comuni del Frignano, Comuni del distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia, nonché all'interno dei Parchi Regionali dei Sassi di Roccamalatina e dell'Alto Appennino Modenese; modalità e costo di rilascio di detto tesserino vengono concordati dagli enti convenzionati prima dell'inizio di ciascuna stagione di raccolta.

Al fine di una corretta e trasparente gestione, il referente responsabile della distribuzione dovrà, prima dell'inizio della distribuzione, predisporre apposito registro di presa in carico dei tesserini suddiviso per ogni tipologia dei medesimi. Al termine della gestione detto registro sarà completato con l'indicazione dei tesserini rilasciati nonché di quelli rimasti o resi dagli esercenti e messo a disposizione degli enti convenzionati unitamente al rendiconto della gestione di cui al successivo articolo "7".

I costi dei tesserini saranno concordati dagli Enti convenzionati ed ufficializzati dall'Ente Parchi Emilia Centrale con apposita deliberazione del Comitato Esecutivo prima dell'inizio della stagione di raccolta.

Art. 4 - Delimitazione delle aree e procedure per la raccolta ai fini economici

I procedimenti tecnici ed amministrativi relativi alla raccolta ai fini economici previsti dagli artt. 9 e 11 della L.R. 02/04/1996 n. 6, di seguito elencati:

- Individuazione delle aree per la raccolta a fini economici di cui all'Art. 9, 1° e 2° comma L.R. n.6/96;
- Istanze cooperative agricole forestali, consorzi ecc. (art. 9, c.3, L.R. n. 6/96);
- Autorizzazioni coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo di terreni (art.11, c.3, L.R. n.6/96);
- Esami piani silvo-colturali;
- Pubblicazione avvisi e mappe dei territori delimitati per la raccolta;

saranno definiti secondo protocolli operativi condivisi e gestiti dall'Unione Terre di Castelli e dal Comune di Montese, che metteranno a disposizione il necessario personale tecnico e le relative dotazioni strumentali.

Art. 5 - Organizzazione e coordinamento attività di vigilanza

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, organizza e coordina l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge per i propri territori istituiti a parco e per il restante territorio dei comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese.

La vigilanza sull'applicazione della L.R. n.6/96 potrà essere svolta dal personale di vigilanza dipendente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e tramite apposite convenzioni da stipularsi con Enti, Corpi ed Associazioni previste dall'art.21 della suddetta Legge.

I rapporti previsti dall' art. 17 della legge 26/11/1981 n.689 e dall' art. 14 della L.R. 28/04/1984 n. 21, saranno trasmessi dagli agenti accertatori ai responsabili dei procedimenti dei rispettivi enti, competenti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso, per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Resta inteso che le sanzioni suddette, saranno di competenza degli stessi Enti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso.

Saranno attivati momenti di verifica congiunta tra gli Enti convenzionati relativamente all'attività di vigilanza per garantire la necessaria uniformità operativa e per l'esame di eventuali problematiche di interesse comune.

Art. 6 - Attività educative e promozionali

Gli Enti convenzionati, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attuano e promuovono studi e ricerche sulla microflora e sulla sua conservazione.

Gli Enti medesimi, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione ed informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e delle loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

Gli enti convenzionati provvedono inoltre a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono in merito agli indirizzi ed ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

Art. 7 – Rendiconto di gestione

L'Ente di Gestione per i Parchi Emilia Centrale, avrà il coordinamento e la responsabilità della distribuzione e degli introiti relativi al rilascio dei tesserini/autorizzazioni, nonché degli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione medesima.

Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, sarà cura del medesimo ente predisporre apposito rendiconto di gestione, consistente in un dettagliato prospetto riepilogativo ricomprendente la diverse tipologie di tesserini rilasciati, suddivisi per singoli gestori convenzionati per la distribuzione.

I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni verranno riscossi dai gestori convenzionati e versati dagli stessi alla Tesoreria dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale; i proventi saranno destinati a coprire le spese di gestione complessiva del servizio, mentre gli eventuali utili saranno destinati al finanziamento di interventi di miglioramento ambientale.

In particolare L'Ente di Gestione per i Parchi Emilia Centrale si impegna a stanziare annualmente una somma pari ad € 6.500,00 per tutta la durata della convenzione da destinarsi al co-finanziamento di progetti di miglioramento ambientale e forestale e di ripristino della sentieristica nei territori dei Comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese esterni al perimetro del Parco regionale dei Sassi di Roccmalatina.

La somma sopra indicata costituirà la quota parte a carico dell'Ente Parchi Emilia Centrale utile alla composizione di un quadro economico di progetto, al quale comparteciperanno i Comuni interessati secondo il seguente schema di contribuzione:

| Ente | Km. rete sentieristica | % | Quota parte |
|-----------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| Ente Parchi Emilia Centrale | - | - | € 6.500,00 |
| Comune di Guiglia | 26 | 11 | € 880,00 |
| Comune di Marano S.P. | 30 | 13 | € 1.040,00 |
| Comune di Zocca | 45 | 19 | € 1.520,00 |
| Comune di Montese | 135 | 57 | € 4.650,00 |
| Totale | 236 | 100 | € 14.500,00 |

Art. 8 - Forme di consultazione

I Presidenti o loro delegati degli Enti convenzionati si riuniscono con l'assistenza dei coordinatori del servizio ogni qualvolta ne ravvisino la necessità e comunque almeno due volte l'anno, all'inizio ed alla fine della stagione di raccolta.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà valore per la durata di anni 3 (tre) e cesserà i propri effetti in data 31/12/2019; il presente accordo potrà essere prorogato per analogo periodo previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.

Letto, approvato e sottoscritto:

per l'UNIONE TERRE DI CASTELLI
Umberto Visone (f.to 18/08/2016)

per il COMUNE DI MONTESE
Romolo Michelini (f.to 22/08/2016)

per l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE
Giovanni Battista Pasini (f.to 05/09/2016)

(Originale firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005, art. 3-bis, comma 4.ter)

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO AGLI ATTI DELL'ENTE

Rubiera (RE), 08/09/2016

Il Responsabile del Servizio di Segreteria
Giuliano Pozzi



Ente Gest. Parchi e Bio. E.C.
Repertorio interno contratti
N. 0000028 del 08/09/2016
Class: 1-20-04 Fasc: 2016/1

